

Circolare informativa – area tributaria

Le principali novità del “Decreto Sostegni-ter”

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono entrate in vigore, a decorrere dal 27.1.2022, le novità del DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, di seguito sintetizzate.

Aiuti attività economiche chiuse / vietate o sospese

È rifinanziato per il 2022 in misura pari a € 20 milioni lo specifico fondo per il sostegno delle attività economiche istituito dall’art. 2, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, destinato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore delle attività che al 27.1.2022 risultavano chiuse (ossia sale da ballo, discoteche e locali assimilati).

A favore di tali soggetti è inoltre prevista la sospensione dei seguenti versamenti in scadenza nel mese di gennaio 2022 (17.1.2022, in quanto il 16.1 cadeva di domenica):

- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta nel mese di dicembre 2021;
- liquidazione IVA di dicembre 2021.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16.9.2022.

Contributo a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio

Il “Decreto Sostegni-ter”, ha introdotto nuove misure di sostegno a favore degli operatori economici prevedendo, tra l’altro, all’art. 2 lo stanziamento del “Fondo per il rilancio delle attività economiche” finalizzato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto alle imprese esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio che presentano una riduzione del fatturato 2021 rispetto a quello 2019.

Codice ATECO	Attività economica
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.30.00	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.43.00	Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.52.10	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.20	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

47.52.30	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
47.52.40	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.30	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.50	Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico n.c.a.
47.61.00	Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.10	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.20	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64.10	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.65.00	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.75.10	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.75.20	Erboristerie
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.20	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.20	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.40	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.60	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.93	Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via Internet)
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti attrezzature per il giardinaggio
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti n.c.a.
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
47.99.20	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- ricavi 2019 non superiori a € 2 milioni;
- riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% del fatturato 2019.

Il contributo è determinato applicando la specifica percentuale (desumibile dalla seguente tabella) alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi 2019.

Ricavi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 400.000	60%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	50%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 2.000.000	40%

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di accesso al contributo le risorse finanziarie stanziare sono ripartite tra le imprese aventi diritto all'agevolazione, riconoscendo a ciascuna un importo determinato con la predetta modalità.

Va peraltro evidenziato che:

- l'importo potenzialmente spettante va eventualmente ridotto al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato;

- qualora le risorse stanziare (€ 200 milioni) risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste ammissibili, il contributo sarà proporzionalmente ridotto tra i soggetti interessati.

Il contributo a fondo perduto in esame è riconosciuto previa presentazione al MISE, in via telematica, di un'apposita domanda attestante la sussistenza dei requisiti, comprovati tramite dichiarazioni sostitutive ex DPR n. 445/2000.

È demandata allo stesso MISE l'individuazione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda e del contenuto delle predette dichiarazioni sostitutive.

Attività di ristorazione / gestione piscine

Con l'aggiunta del comma 2-bis all'art. 1-ter, DL n. 73/2021 è previsto per il 2022 lo stanziamento di € 40 milioni per "interventi" a favore delle imprese esercenti, in via prevalente, le seguenti attività.

96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
93.11.20	Gestione di piscine

Per usufruire dell'agevolazione il soggetto interessato deve aver subito nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi 2019.

Bonus canoni di locazione imprese turistiche

Per le imprese del settore turistico è previsto il riconoscimento del "bonus canoni locazione" con riferimento ai canoni versati relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Il bonus spetta in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

La predetta novità è subordinata all'autorizzazione UE.

Bonus sponsorizzazioni sportive

È riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 - 31.3.2022 il credito d'imposta introdotto dall'art. 81, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline

- olimpiche e paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.

Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91.

L'investimento in campagne pubblicitarie:

- deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni;
- è riconosciuto:
 - a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;
 - nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 20 milioni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

Agevolazioni settore sportivo

Contributo spese sanificazione

È incrementata di € 20 milioni per il 2022 la dotazione del fondo di cui all'art. 10, comma 3, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis" per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi COVID-19 sostenute da:

- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel relativo Registro nazionale.

Il contributo è ora riconosciuto anche a ristoro di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle competenti Autorità governative per il periodo dello stato di emergenza.

Contributo gestione impianti sportivi

Le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'art. 1, comma 369, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018):

- sono incrementate di € 20 milioni per il 2022;
- possono essere destinate parzialmente all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni / società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni a causa dell'emergenza COVID-19, con particolare riguardo alle associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.

Una quota delle risorse (fino al 30% dell'ammontare complessivo) è destinata alle associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. A tal fine i soggetti interessati devono presentare una specifica domanda secondo le

modalità e i termini individuati in un prossimo Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport.

Credito d'imposta imprese "energivore"

È riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al Decreto MISE 21.12.2017 i cui costi per kWh della componente elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto allo stesso periodo 2019, valutato anche tenendo conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:

- operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) alla Linee guida CE;
- non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il credito d'imposta:

- è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24;

Cessione dei crediti da bonus edilizi / agevolazioni covid-19

Con l'art. 28, DL n. 4/2022, c.d. "Decreto Sostegni-ter", il Legislatore è nuovamente intervenuto sugli artt. 121 e 122, DL n. 34/2020 al fine di limitare le cessioni successive alla prima dei crediti derivanti dall'esercizio dell'opzione:

- per lo sconto in fattura / cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi edilizi / di riqualificazione energetica di cui al comma 2 del citato art. 121 (sia con detrazione "ordinaria" che con detrazione del 110%);
- per la cessione, anche parziale, del credito d'imposta derivante dalle seguenti agevolazioni:
 - "bonus negozi e botteghe";
 - "bonus canoni di locazione";
 - "bonus adeguamento ambienti di lavoro";
 - "bonus sanificazione e acquisto dispositivi di protezione".

Cessione crediti da detrazioni per interventi edilizi / energetici

Nell'ambito della Finanziaria 2022, con riferimento alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi / di riqualificazione energetica, il Legislatore ha sostanzialmente confermato, rispetto a quanto previsto nel 2021, la possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell'utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante prevista dall'art. 121, DL n. 34/2020, per gli interventi di cui al comma 2 del citato art. 121,

nel quale sono stati aggiunti gli interventi di realizzazione di autorimesse / posti auto pertinenziali di cui all'art. 16-bis, TUIR e gli interventi di superamento delle barriere architettoniche per i quali è prevista la nuova detrazione del 75%.

La stessa Finanziaria 2022 ha inoltre introdotto il nuovo comma 1-bis al citato art. 121 nel quale sono state trasfuse le disposizioni originariamente previste dal DL n. 157/2021, c.d. "Decreto Controlli antifrodi", in base alle quali, in caso di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito per gli interventi elencati nel predetto comma 2 (sia con detrazione "ordinaria" che con detrazione del 110%) sono richiesti:

- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un soggetto abilitato (dottore commercialista ecc.) ovvero dal responsabile di un CAF;
- l'attestazione della congruità delle spese sostenute secondo i prezzi previsti dal comma 13-bis dell'art. 119 sopra commentato.

Tali ulteriori adempimenti non sono richiesti:

- per le opere classificate "di edilizia libera";
- per gli interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000;

eseguiti su singole unità immobiliari o su parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi rientranti nel c.d. "bonus facciate".

Nuove limitazioni alle cessioni dei crediti successive alla prima

In base alle nuove disposizioni, nel caso in cui il soggetto al quale spetta la detrazione per gli interventi eseguiti sceglie di optare per:

- lo "sconto in fattura", il fornitore al quale è riconosciuto il credito, può utilizzare direttamente in compensazione nel mod. F24 tale credito ovvero procedere con la cessione dello stesso.
Se il fornitore (che ha riconosciuto lo sconto in fattura) non utilizza il credito maturato ma lo cede, il cessionario del credito può soltanto utilizzare il credito ricevuto in compensazione mediante il mod. F24, senza possibilità di cederlo a sua volta;
- la "cessione del credito", il cessionario può soltanto utilizzare il credito in compensazione mediante il mod. F24 e non può procedere con la cessione del credito ricevuto.

Merano, febbraio 2022

STUDIO CONTRACTA

Visitate la nostra pagina web: www.contracta.it